

Messaggio

numero

7949

data

23 dicembre 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Ratifica della richiesta di rescissione anticipata parziale da parte dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) del contratto per gli spazi locati presso lo stabile della CECAL a Bellinzona e l'utilizzo di un credito di franchi 158'000.- per la realizzazione delle opere di compartimentazione e delle infrastrutture di sicurezza per l'insediamento del 144/FCTSA e per l'ampliamento della superficie a disposizione della Polizia cantonale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di ratifica della rescissione anticipata parziale da parte dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) del contratto per gli spazi locati presso lo stabile della CECAL a Bellinzona, con conseguente modifica della convenzione approvata nel messaggio governativo n. 6551 del 19 ottobre 2011 e approvata dal Gran Consiglio il 13 marzo 2012, e l'utilizzo di un credito di fr. 158'000.- per la realizzazione delle opere di compartimentazione e delle infrastrutture di sicurezza per l'insediamento del 144/FCTSA e per l'ampliamento della superficie a disposizione della Polizia cantonale.

1. INTRODUZIONE

Nel 2008 il Dipartimento delle istituzioni e il Corpo delle guardie di confine (CGCF) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) hanno avviato uno studio di fattibilità volto ad esplorare gli scenari da perseguire per la creazione di un Centro comune di condotta che potesse riunire tutti i partner della protezione della popolazione compreso anche l'istituzione federale delle Guardie di confine.

Questa analisi si è concretizzata nel messaggio governativo n. 6551 del 19 ottobre 2011, con il quale il Consiglio di Stato ha formalizzato la richiesta di un credito di 1'760'000.-- franchi per la progettazione di un Centro comune di condotta e la ratifica della Convenzione che regola i rapporti tra Cantone e Confederazione per la realizzazione del progetto denominato CECAL – Centrale comune di allarme – con il quale si vuole dare un tetto agli enti di primo intervento e al Corpo delle guardie di confine federale.

Successivamente con messaggio governativo n. 7025 del 23 dicembre 2014 è stato stanziato un credito di fr. 16'277'000.- per l'edificazione del Centro Comune di condotta presso l'ex. Arsenale di Bellinzona, la sistemazione del comparto e la progettazione della messa in sicurezza del comparto, mentre con messaggio governativo n. 7311 del 26 aprile

2017 è stato stanziato un credito netto di 2'345'000.- franchi e autorizzato alla spesa di 2'556'000.- franchi per la realizzazione delle infrastrutture di sicurezza e opere collaterali del Comparto strategico della Polizia cantonale "Comparto ex-Arsenale di Bellinzona".

2. RICHIESTA DI RESCISSIONE PARZIALE DEGLI SPAZI CGCF

La nuova Centrale comune di allarme è entrata in funzione nel 2018 con l'insediamento inizialmente della Polizia cantonale e della Federazione Pompieri Ticino e successivamente del Corpo delle guardie di confine dell'Amministrazione federale delle dogane.

La Polizia cantonale occupava una superficie di 992.10 mq. La Federazione Pompieri Ticino occupava una superficie di 196 mq. Il Corpo delle guardie di confine dell'Amministrazione federale delle dogane occupava una superficie di 1'408.64 mq.

Il contratto di locazione sottoscritto dall'Amministrazione federale delle dogane in data 12 dicembre 2018 con decorrenza retroattiva al 1. aprile 2018, ha una durata indeterminata con prima possibilità di disdetta dopo 10 anni il 31 marzo 2028, per un totale di 1'408.64 mq e 25 posti auto e una pigione annua di fr. 448'320.- annui + spese accessorie di fr. 41'566.- annui. L'AFD ha partecipato finanziariamente all'investimento per la realizzazione e predisposizione dei propri spazi con una partecipazione di fr. 1'169'159.55 e per il dispositivo di sicurezza del comparto con l'importo di fr. 211'000.-.

In data 16 ottobre 2019 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha inoltrato alla Sezione della logistica la disdetta per la rescissione parziale del contratto di locazione degli spazi occupati dal Corpo delle guardie di confine (CGCF) presso lo stabile CECAL a Bellinzona con effetto al 31 marzo 2021. Questa richiesta di disdetta è motivata dallo spostamento a Lugano della Direzione del Comando del Corpo delle guardie di confine regione IV e riguarda una superficie di 536 mq, su un totale locato di 1'408.64 mq, e 11 posti auto, su un totale di 25 precedentemente affittati.

La Sezione della logistica ha immediatamente contestato la disdetta e, in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni, avviato i contatti con l'AFD allo scopo di chiarire le conseguenze della disdetta e la necessità, ponendola quale condizione per accettare l'eventuale rescissione del contratto nei termini auspicati dell'AFD, di individuare un nuovo inquilino che fosse compatibile con le finalità del Centro comune di condotta e alla ratifica del Gran Consiglio.

La disdetta inoltrata dall'AFD, motivata dalla volontà di trasferire a Lugano parte dell'attività prevista in origine presso la CECAL di Bellinzona, modifica solo in parte gli intendimenti sanciti dalla convenzione siglata tra la Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle istituzioni, e l'Amministrazione federale delle dogane in data 11 marzo 2011 con relativa aggiunta del 27 febbraio/5 marzo 2013. Infatti, lo scopo originale di creare una centrale di condotta comune permane poiché gli operatori del CGCF continuano a garantire la loro attività presso la CECAL; essenzialmente solo la Direzione del Comando del CGCF sarà trasferito a Lugano.

Considerato che il Parlamento, con il messaggio governativo n. 6651 del 19 ottobre 2011, oltre ad avallare la richiesta del credito di progettazione del Centro comune di condotta aveva pure avallato e ratificato formalmente il contenuto della convenzione medesima, nel pieno rispetto del parallelismo delle forme la richiesta di rescissione anticipata parziale del contratto di locazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e le relative ripercussioni finanziarie devono essere approvate e ratificate dal Gran Consiglio.

3. PROPOSTA DI OCCUPAZIONE

Il contratto di locazione firmato nel 2018 non permette una modifica anticipata delle condizioni di affitto se non concordata tra le parti.

Il Consiglio di Stato, per comunque tenere conto delle esigenze della Confederazione, ha quindi verificato, per il tramite della Sezione della logistica e del Dipartimento delle istituzioni, la disponibilità di altri possibili affittuari compatibili con la destinazione degli spazi in questione. Quale ipotesi logistica alternativa per l'occupazione degli spazi lasciati liberi dal Corpo delle guardie di confine federali, è stata individuato l'insediamento della Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze (FCTSA) e della sua Centrale d'allarme cantonale (144), Servizio d'emergenza sanitaria e partner delle luci blu attivo nella protezione della popolazione.

Questa soluzione ha il pregio di riunire in un unico Centro tutti i Servizi centrali delle luci blu del Cantone come auspicato originariamente nel concetto della CECAL, permettendo così di concretizzare un traguardo importante e strategico, perseguito da tempo, per la centralizzazione della condotta degli enti di primo intervento attivi nella protezione della popolazione.

Questo nuovo inquilino della CECAL occuperebbe una superficie di 442.40 mq e 13 posti auto per rapporto ai 536 mq e agli 11 posteggi lasciati liberi dell'Amministrazione federale delle dogane. La FCTSA ha manifestato una disponibilità massima per un affitto degli spazi in questione pari a 140'000.- franchi, compresi i posteggi. Rispetto alle condizioni attuali applicate all'AFD per gli stessi spazi, vi è un leggero minor introito di circa 31'168.- franchi annui, che non è stato possibile eliminare nell'ambito delle trattative con FCTSA.

La superficie libera rimanente, pari a mq 93.60 verrebbe attribuita a servizi interni della Polizia cantonale, per soddisfare le loro accresciute esigenze logistiche.

Si osserva che, nel caso in cui la richiesta di disdetta parziale da parte di AFD fosse accolta e che tali spazi non venissero rioccupati da un nuovo inquilino compatibile con le finalità del Centro comune di condotta, gli stessi dovrebbero essere integralmente riattribuiti alla Polizia cantonale. Ciò significherebbe che non sarebbe neppure possibile contenere i costi generati dalla disdetta data dall'AFD.

4. CONSEGUENZE E CONDIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI

4.1 Condizioni e conseguenze finanziarie

Situazione finanziaria esistente con l'AFD

Pigione annua spazi:	fr.	430'320.--
Acconto spese accessorie:	fr.	41'566.--
Affitto annuo posteggi:	fr.	18'000.--
Investimento a carico AFD – già onorato:		
costi per l'opera	fr.	1'169'159.55
costi per il dispositivo di sicurezza del comparto	fr.	211'000.--

Situazione finanziaria con la disdetta parziale dell'AFD e il nuovo insediamento della FCTSA/144

Pigione annua spazi FCTSA/144:	fr.	140'000.--
Acconto spese accessorie FCTSA/144:	fr.	12'000.--
Affitto annuo posteggi FCTSA/144 (compreso nella pigione):	fr.	0.--

Pigione annua spazi AFD:	fr.	267'072.--
Acconto spese accessorie AFD:	fr.	29'566.--
Affitto annuo posteggi AFD:	fr.	10'080.--
Differenza introito per il Cantone tra situazione esistente e nuova situazione		
Minor entrata sulla pigione e sull'affitto dei posteggi pari a	fr.	31'168.--
Investimento a carico della FCTSA per la sistemazione degli spazi		
Investimento a carico del Cantone per adattamento spazi	fr.	216'783.50
	fr.	158'000.--

L'importo di fr. 31'168 comprende la leggera riduzione dell'affitto conseguente alle condizioni concordate con la FCTSA rispetto alle condizioni attuali (fr. 1'497.- annui) e il mancato affitto conseguente alla parte che verrà occupata dalla Polizia (fr. 29'671.- annui).

4.2. Condizioni e ripercussioni contrattuali

Situazione contrattuale esistente con l'AFD

Inizio locazione 1° aprile 2018
Durata indeterminata con prima possibilità di disdetta dopo 10 anni il 31 marzo 2028
Superficie locata mq 1'408.64
Posti auto affittati n. 25

Situazione contrattuale nuova con l'AFD e la FCTSA

Amministrazione federale delle dogane

- Inizio locazione 1° aprile 2021
- Durata indeterminata con prima possibilità di disdetta dopo 7 anni il 31 marzo 2028
- Superficie locata mq 872.64
- Posti auto affittati n. 14

Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze

- Inizio locazione 1° aprile 2021
- Durata indeterminata con prima possibilità di disdetta dopo 10 anni il 31 marzo 2031
- Superficie locata mq 442.40
- Posti auto affittati n. 13

Differenza superficie locata tra situazione esistente e situazione nuova
Minor superficie pari a mq 93.60

Differenza numero posteggi affittati tra situazione esistente e situazione nuova
Maggior posteggi affittati pari a no. 2

5. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

5.1 Collegamento con il Piano finanziario degli investimenti

L'investimento a carico del Cantone è assicurato mediante l'impiego dei crediti residui ancora disponibili dopo la realizzazione della CECAL.

La spesa relativa all'investimento di fr. 158'000.- è già iscritta nel PFI, settore 21 "Polizia", posizione 214.950.1 collegati al seguente elemento WBS 941 59 3483 "BELLINZONA: STABILE CECAL".

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei membri del Gran Consiglio.

5.2 Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

La richiesta di rescissione anticipata parziale dell'AFD del contratto per gli spazi della CECAL a Bellinzona e l'insediamento negli stessi della Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze (FCTSA/144) determina per il Cantone una minor entrata locativa annuale di fr. 31'168.- e una quota maggiore di spese accessorie a suo carico di fr. 5'848.-.

5.3 Collegamenti con il Piano finanziario della gestione corrente

Vedi punto 5.2.

6. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa proposta non è contenuta nelle linee direttive.

7. CONSEGUENZE AMBIENTALI

La presente proposta non ha impatto a livello di conseguenze ambientali.

8. CONCLUSIONE

La soluzione proposta nel presente messaggio risponde adeguatamente all'inattesa richiesta di rescissione anticipata parziale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) del contratto di locazione degli spazi occupati dal Corpo delle guardie di confine federali (CGCF) presso lo stabile Centrale comune di allarme (CECAL) a Bellinzona e permetta di confermare la funzione e la finalità del Centro comune di condotta, paradossalmente andando ad accrescerne la funzionalità e realizzando un progetto che negli anni è sempre stato auspicato nel senso della maggior efficacia e della maggior efficienza nell'ambito delle misure d'urgenza.

Per quanto precede, ci pregiamo raccomandare l'approvazione del presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il cambio di locatario degli spazi presso lo stabile della Centrale comune di allarme a Bellinzona e l'utilizzo di un credito di 158'000 franchi per la realizzazione delle opere per l'insediamento della Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze e per l'ampliamento della superficie a disposizione della Polizia cantonale

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 dicembre 2020 n. 7949 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È ratificato l'insediamento, presso lo stabile della Centrale comune di allarme (CECAL) a Bellinzona, della Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze, alla quale sono attribuiti gli spazi lasciati liberi dal Corpo delle guardie di confine federali a seguito della disdetta anticipata parziale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane.

²La Sezione della logistica è autorizzata a ritirare la contestazione della disdetta inoltrata all'Ufficio di conciliazione.

Articolo 2

¹Sono approvati i nuovi contratti per la locazione di spazi e posteggi presso lo stabile della CECAL a Bellinzona a favore del Corpo delle guardie di confine dell'Amministrazione federale delle dogane e della Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze alle condizioni specificate nel messaggio.

²È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Sezione della logistica in rappresentanza della Repubblica e Cantone Ticino, dei contratti di locazione con il Corpo delle guardie di confine dell'Amministrazione federale delle dogane e con la Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze.

³Ulteriori sottoscrizioni, modifiche o disdette dei contratti di locazione dello stabile della CECAL sono di competenza della Sezione della logistica.

Articolo 3

Dal credito residuo stanziato, è autorizzato l'impiego di 158'000 franchi per le opere di adattamento degli spazi per l'insediamento della Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze e per l'ampliamento della superficie a disposizione della Polizia cantonale.

Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.